

(N. 1982)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1982 *

Subdelega alle Province in materia di tenuta dell'Albo provinciale degli autotrasportatori di merci. Modifica dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e degli articoli 2, 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 delega alle regioni le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci con facoltà di subdelegare le stesse alle province. La tenuta dell'albo è regolata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

La regione Veneto con la legge regionale n. 70 del 1979 ha operato la subdelega di cui sopra e con decreto del presidente della giunta regionale 24 marzo 1981, n. 604, ha emanato direttive in materia.

In proposito si rileva:

che la delega sancita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 riguarda attività di segreteria, cioè del tutto esecutive e burocratiche, di scarso contenuto, non qualificanti nè efficaci ai fini della programmazione del settore, e che tale tipo di

delega riduttiva le province venete hanno energicamente e in numerose occasioni mostrato di non condividere, chiedendo alla regione Veneto di adoperarsi per una modifica della legislazione vigente;

che il fatto che il comitato provinciale abbia sede presso la motorizzazione civile e che la segreteria sia affidata a tale ufficio può dar luogo ad inefficienze per disguidi e problemi pratici di personale e di locali;

che il prevedere la duplice competenza della motorizzazione civile e delle province nell'attività relativa alla tenuta dell'albo provinciale (essendo le province limitate alle attività istruttorie) può creare difficoltà di delimitazione dei rispettivi campi di azione con perdite di tempo, nella trattazione delle pratiche, per gli uffici e per il pubblico;

che in passato l'attuazione della sub-delega ha suscitato incertezze, opposizioni e difformità interpretative da parte dell'ufficio motorizzazione civile e che tali inconvenienti permangono anche dopo la emanazione del suddetto decreto n. 604 del presidente della giunta regionale;

che risulta che analoghi inconvenienti si sono manifestati anche presso altre regioni.

Per i motivi sopra enunciati si ritiene necessaria una modifica al secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed agli articoli 2, 4 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, in materia, in modo da eliminare gli inconvenienti che si sono manifestati e da chiarire quei punti controversi che hanno dato luogo a incertezze interpretative.

Pertanto si ritiene di presentare un disegno di legge statale, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, ricercando sullo stesso anche l'intesa con altre regioni.

In particolare le modifiche legislative proposte hanno le seguenti finalità:

1) con l'articolo 1, che estende la sub-delega a tutte le attività relative alla tenuta dell'albo (anzichè solo a quelle istruttorie), si amplia il campo di competenza delle province e si evita la difficile delimitazione fra attività istruttorie (di competenza regionale) e le rimanenti attività (di competenza della motorizzazione civile);

2) con gli articoli 2 e 3 viene sancito che i comitati provinciali per l'albo hanno sede presso le province e che la loro segreteria è affidata alle province, che dispongono di idoneo personale e locali;

3) con l'articolo 4 si intende dare maggior rilevanza alla posizione e all'azione programmatrice della provincia in seno al comitato oltrechè, come detto ai punti precedenti, in seno alla segreteria del comitato stesso;

4) l'articolo 5 è conseguenza dell'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituita dalla seguente:

« *b*) le attività relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci, con facoltà di subdelegare le stesse alle province ».

Art. 2.

La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *b*) presso gli uffici provinciali delle regioni o, in caso di subdelega ai sensi dell'articolo 96, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delle amministrazioni provinciali, i comitati provinciali per l'albo ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segreteria sono affidate per i comitati centrale e regionali agli uffici centrali e periferici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; per i comitati provinciali tali funzioni sono affidate alle regioni o, quando sia stata disposta la subdelega di cui al precedente articolo, alle province ».

Art. 4.

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituita dalla seguente:

« *a*) dal presidente, *pro tempore*, della provincia; ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Per il componente di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 4, la nomina del supplente avviene su designazione dello stesso presidente della provincia ».